



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 69/21 DEL 23.12.2016

Oggetto: Approvazione direttive istruttorie e procedure per gli incentivi di cui all'art. 19 della L.R. 22.4.1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale". Sostituzione della Delib.G.R. del 28.12.1999, n. 52/4 "Approvazione direttive istruttorie e procedure per gli incentivi. Titolo IV° Artt. 18 - 19 - 20 - 21 e 22".

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale illustra brevemente la nuova proposta di regolamentazione per l'erogazione dei contributi in conto occupazione alle Cooperative ed ai loro consorzi, prevista dall'art. 19 della L.R. 22.4.1997, n. 16, che andrà a sostituire integralmente l'attuale disciplina contenuta nella Delib.G.R. n. 52/4 del 28.12.1999.

Questa innovazione si rende necessaria poiché la disciplina contenuta nella citata deliberazione n. 52/4 comporta attualmente alcune criticità interpretative e non poche difficoltà applicative che limitano il pieno conseguimento dell'obiettivo posto alla base della legge n. 16/1997 di incentivare le cooperative sociali per favorire l'occupazione dei lavoratori svantaggiati.

L'Assessore evidenzia, tra l'altro, che il quadro legislativo regionale in materia di cooperazione andrebbe adeguato alla recente riforma del terzo settore, ancora da regolamentare, ma ritiene, in attesa, di una riforma organica del settore, comunque opportuna e importante l'adozione di una disciplina finalizzata ad una più efficiente ed efficace regolamentazione del procedimento di ripartizione ed erogazione del contributo in esame, sempre nel pieno rispetto della vigente normativa.

Al riguardo si specifica inoltre che le innovazioni proposte derivano dall'analisi delle criticità riscontrate dagli uffici preposti e che le stesse sono coerenti con le linee di indirizzo della recente Delib.G.R. n. 40/21 del 6 luglio 2016 - avente ad oggetto "Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2016 - modifica della Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015"-, che ha semplificato e velocizzato i tempi del procedimento relativo alla L.R. n. 5/1957, ottenendo consensi dal settore della cooperazione.



Per queste ragioni si propongono gli adeguamenti che si ritengono utili a semplificare e velocizzare il procedimento. Prima di affrontare il merito della proposta, è opportuno ricordare che questa misura opera “a sportello”, non essendo necessario approvare preliminarmente il bando che ne regoli l'erogazione (Delib.G.R. n. 52/4 del 1999) poiché, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 16/1997, il contributo è autorizzato direttamente dalla stessa legge regionale e quantificato dalla legge di approvazione del bilancio.

Tutto ciò considerato, l'Assessore propone la regolamentazione sotto illustrata, che sostituisce integralmente quella prevista dalla Delib.G.R. n. 52/4 del 1999, sulla base dei seguenti criteri e principi:

1. Criterio di accertamento della data di spedizione univoco e fissazione di un termine adeguato per l'inoltro delle domande.

L'obiettivo è quello di agevolare le Cooperative sociali per l'inoltro delle domande di ammissione al contributo e di stabilire condizioni di parità tra le stesse per determinare la data e l'ora esatta di spedizione delle richieste.

A tale riguardo si premette che l'attuale Delib.G.R. n. 52/4 del 1999 stabilisce già il principio della priorità temporale, infatti il criterio “a sportello” prevede espressamente che valga la data e l'ora di spedizione, come accertata dall'ufficio postale, oppure, quella di consegna a mano delle domanda di contributo presso gli uffici dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Nell'esperienza concreta, tuttavia, la genericità della disposizione ha determinato non poche difficoltà applicative per le seguenti ragioni: la prima data di spedizione utile (2 gennaio) non sempre coincideva con la data di apertura degli uffici, che potevano avere nel territorio orari differenziati o giornate lavorative differenti (si pensi all'ipotesi in cui il 2 gennaio cada di sabato, giorno di lavoro per l'ufficio postale, ma non per gli uffici regionali). Infine, in caso di consegna a mano, non sempre risultava l'ora di ricezione. Di conseguenza con questa procedura si riscontravano spesso criticità nell'individuare con precisione l'ordine cronologico di spedizione, o l'ora precisa della consegna a mano, ai fini della graduatoria temporale dei beneficiari.

Al fine di superare le predette criticità si propone quanto segue:

- a) richiedere l'invio delle domande di contributi, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 16/1997, esclusivamente, a pena di esclusione, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) richiedere in una prima fase solo la presentazione della domanda di contributo e una scheda di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti essenziali e, a seguito



dell'istruttoria preliminare delle richieste pervenute, pubblicare in tempi rapidi l'elenco dei potenziali beneficiari del contributo con l'indicazione dell'ordine cronologico di spedizione delle domande ammissibili e, successivamente, richiedere esclusivamente ai soggetti collocati in posizione utile i documenti necessari per la verifica dei requisiti, con scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In questo modo i partecipanti in posizione non utile eviteranno l'onere di produrre documenti non necessari e gli uffici ridurranno il cartaceo e i tempi del procedimento istruendo esclusivamente i documenti relativi alle richieste ammissibili in base all'ordine cronologico certificato dalla PEC;

- c) stabilire un termine di invio certo e più agevole rispetto a quello attuale "a sportello" che prevede come utile il primo giorno lavorativo del nuovo anno, con ovvie implicazioni legate al periodo di festività in cui tale data cade. Al Servizio competente dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sono demandate le modalità attuative;

2. Enunciazione, nel rispetto dell'art. 19 della L.R. n. 16/1997, della nozione di "retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria".

Poiché in passato si sono riscontrate differenti interpretazioni circa la suddetta nozione, è opportuno specificare in modo univoco quale delle voci retributive comprese nella medesima nozione sia da considerare per l'assegnazione del contributo.

A tal fine si ritiene congruo contabilizzare tra le stesse voci esclusivamente la "retribuzione ordinaria" con esclusione di altri oneri (tredicesima, quattordicesima, straordinario, gratifica natalizia etc.).

Tale specificazione, meramente convenzionale e relativa alla sola misura in oggetto, oltre a semplificare il procedimento e ridurre i tempi dell'istruttoria, consente di distribuire in modo più equo le risorse disponibili e, considerato anche il crescente numero delle richieste di contributo pervenute nell'ultimo biennio, di soddisfare un maggior numero di beneficiari;

3. Fissazione del periodo di contribuzione ammissibile.

L'art. 19 della L.R. n. 16/1997 dispone che il contributo in conto occupazione è erogato a rimborso per un periodo massimo di 24 mesi. Pertanto la norma stabilisce il numero massimo di mensilità oggetto del contributo, ma non prevede l'arco temporale lavorativo massimo, nel cui ambito si possano richiedere i contributi.



Per motivi di semplificazione e chiarezza, si propone di stabilire che gli stessi contributi siano concessi, a ritroso a partire dalla data della richiesta, nell'arco temporale di un quinquennio, ciò in analogia al periodo di prescrizione dei crediti di lavoro, fissato in 5 anni dall'art. 2948, pt. 5, del codice civile;

4. Limite di budget di contributo per ciascuna domanda.

Al fine di consentire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse erogate annualmente, si propone di fissare un limite massimo di budget per ciascuna cooperativa richiedente, quantificato nella misura di 60.000 euro.

Questo tetto consentirà di ammettere alla fruizione del contributo un più ampio numero di beneficiari, fino ad oggi attribuito ad un numero ridotto di cooperative;

5. Qualificazione del lavoratore svantaggiato attraverso il ricorso al modello Unilav. Lo status di lavoratore svantaggiato, per ciascun lavoratore la cui retribuzione è oggetto di contribuzione, deve essere attestato dal Modello Unilav del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) attraverso il relativo codice (19);

6. Criteri e modalità applicative.

Il Servizio competente per materia dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale provvederà a disciplinare con proprio atto i criteri e le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, come illustrati in premessa, i criteri e le modalità applicative della presente deliberazione, che sostituisce integralmente la precedente regolamentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/4 del 28 gennaio 1999.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci